



ASSOBETON

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi

DIRITTO ANTITRUST ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

FEBBRAIO 2025

Sommario

1	Premessa	2
2	La normativa italiana ed europea.....	2
3	La nozione di Associazione di imprese nel diritto della concorrenza.....	2
4	Le fattispecie concorrenziali vietate e le Associazioni di categoria.....	3
5	Indicazioni sulle attività dell'Associazione	5
6	Lo scambio di informazioni attraverso l'Associazione.....	6
7	Regole di comportamento per le attività dell'Associazione.....	7
8	Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili all'Associazione.....	9

1 Premessa

Ogni attività che l'Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi - ASSOBETON - pone in essere risulta improntata al rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato ("normativa antitrust") e ad una politica di massima repressione di ogni potenziale violazione antitrust nell'ambito dell'attività associativa, interna ed esterna.

L'Associazione è impegnata, quindi, a rendere concreto tale fondante e fondamentale impegno e garantire, dal punto di vista pratico e nello svolgimento delle singole attività, un adeguato livello di ottemperanza al diritto della concorrenza.

Le Associazioni di imprese, infatti, svolgono in favore delle aziende associate varie attività quali, ad esempio:

- la rappresentanza delle aziende del settore nei rapporti con Enti e Istituzioni pubblici e privati;
- l'elaborazione di indirizzi e linee guida non vincolanti, per favorire un efficace ed efficiente sviluppo del proprio business;
- la raccolta di dati ai fini dell'elaborazione di studi statistici;
- la promozione del confronto su temi sindacali, tecnici, normativi;
- l'organizzazione di incontri di approfondimento e di discussione su tematiche rilevanti per le aziende Associate,

che rappresentano la loro essenza e ragion d'essere, e sono volte ad una miglior tutela degli interessi generali del settore, delle imprese rappresentate e, dunque, in un'ultima analisi, della collettività e dei clienti finali.

Sebbene tali attività generalmente non rilevino sotto il profilo antitrust, in talune circostanze tuttavia possono non essere esenti da rischi di rilievo concorrenziale.

2 La normativa italiana ed europea

La *disciplina a tutela della concorrenza*, o diritto antitrust, è espressa a livello europeo dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), che vietano rispettivamente le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, suscettibili di arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri.

In ambito nazionale, analoga disciplina è posta dagli articoli 2 e 3 della Legge 287/90, che mirano a catturare pratiche anticoncorrenziali di rilievo nazionale. In Italia si applicano sia il diritto europeo che quello nazionale, sulla base di un criterio di individuazione della legge applicabile che, in sintesi, è costituito dal criterio del "pregiudizio al commercio tra Stati Membri dell'UE": qualora una condotta, anche se tenuta in uno solo degli Stati Membri, possa pregiudicare il commercio tra Stati membri (es. attività di esportazione), si applica il diritto dell'UE, in caso contrario si applica il diritto nazionale.

L'*applicazione* delle predette norme è demandata alla Commissione europea nell'ordinamento europeo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell'ordinamento nazionale. Occorre precisare che l'AGCM può applicare sia il diritto europeo che quello italiano, selezionando la legge adottabile per la singola fattispecie alla luce del criterio sopra indicato.

3 La nozione di Associazione di imprese nel diritto della concorrenza

Gli artt. 101 del TFUE e 2 della L. 287/90 si applicano alle imprese e alle Associazioni di imprese. Non esiste una definizione normativa di tali concetti, che tuttavia è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

In particolare, molto ampia è la nozione di Associazione di imprese. Essa ricomprende infatti "*qualsiasi tipologia di organismo o ente associativo, che – a prescindere dal perseguimento di uno*

scopo di lucro, dall'essere dotato di personalità giuridica e dall'aver natura o rilievo pubblicistico – sia in grado di esprimere la volontà collettiva delle imprese che vi aderiscono. Ciò che rileva è che l'Associazione (anche non riconosciuta) esprima il comune interesse delle imprese concorrenti e che queste ultime abbiano, all'interno della stessa, un potere decisionale anche parziale”.

4 Le fattispecie concorrenziali vietate e le Associazioni di categoria

Il diritto della concorrenza si articola in tre grandi aree:

1. Divieto di intese restrittive (1° comma art. 101 TFUE, art. 2 Legge 287/90): trattasi delle norme che vietano gli accordi o le pratiche concordate tra due o più imprese, attive allo stesso o ad un diverso livello della filiera produttiva, e le decisioni di Associazioni di imprese aventi per oggetto od effetto falsare le altrimenti normali dinamiche concorrenziali nel mercato (ad esempio, fissazione dei prezzi di vendita, ripartizione dei mercati o della clientela, limitazione della produzione, alterazione dei meccanismi di gara, boicottaggio)¹;
2. Divieto di abuso di posizione dominante (art. 102 del TFUE, art. 3 Legge 287/90): trattasi delle norme che vietano le pratiche anticoncorrenziali (ad esempio, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, limitazione della produzione o degli accessi al mercato, discriminazione, etc.), poste in essere unilateralmente da un'impresa che, per l'elevata quota di mercato detenuta e/o per altri fattori, goda di potere di mercato e possa pertanto comportarsi in modo indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai clienti (cd. posizione “dominante”);
3. Controllo preventivo delle concentrazioni: trattasi delle norme ai sensi delle quali, al superamento di determinate soglie di fatturato da parte delle imprese coinvolte, le operazioni che determinino un cambiamento strutturale del mercato (fusioni, costituzione di imprese comuni, acquisizioni di controllo, etc., cosiddette “concentrazioni”) debbano essere preventivamente notificate all'autorità antitrust competente, perché la stessa possa verificare che la concentrazione non riduca la concorrenza, consentendo in tal modo alla nuova entità di esercitare un significativo potere di mercato, attraverso l'aumento dei prezzi o la pratica di condizioni svantaggiose per le controparti.

Per ciò che concerne in particolare le Associazioni di categoria, esse rappresentano entità atte a promuovere nel sistema imprenditoriale la coscienza di valori sociali e civili, concorrere a sviluppare con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali nazionali, europee ed internazionali, forme di collaborazione utili a perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, svolgendo inoltre un ruolo importante di stimolo al miglioramento dell'efficienza dei mercati, sia in termini di condizioni di accesso che di funzionamento degli stessi. In particolare, attraverso le Associazioni, le singole imprese possono più facilmente raggiungere obiettivi che, da sole, non riuscirebbero a realizzare.

¹ In campo antitrust, le nozioni di «accordo», «decisione di Associazioni di imprese» e «pratica concordata» (ricomprese all'interno della più vasta nozione di “intese”) sono estremamente ampie. In particolare:

- la nozione di “accordo” prescinde dalla forma giuridica adottata (o dalla nozione civilistica). In tal senso, anche una mera “stretta di mano” o semplici intese verbali possono risultare sufficienti ai fini dell'esistenza di un “accordo” (in inglese, con un'espressione piuttosto eloquente, si parla di “meeting of the minds”);
- sono considerate “decisioni di Associazioni di imprese” (quali Associazioni di categoria, consorzi, camere di commercio, federazioni, etc.) tutti gli atti, anche non vincolanti, che vengano adottati da un'Associazione di imprese ed il cui obiettivo sia quello di influenzare le condotte economiche delle imprese partecipanti, distorcendo la concorrenza;
- la “pratica concordata” è invece una forma di coordinamento fra imprese che, senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisca consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza. Essenziale perché si parli di pratica concordata risulta quindi la consapevolezza dell'agire di concerto (elemento che consente di distinguere dai casi di semplice parallelismo di comportamento).

In virtù delle finalità istituzionali per le quali operano, le Associazioni di categoria agevolano e promuovono il contatto e la cooperazione tra i propri membri, senza che ciò di regola rilevi sotto il profilo antitrust. Tuttavia, il contesto associativo potrebbe potenzialmente costituire il mezzo o l'occasione per coordinare i comportamenti delle imprese aderenti, con l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza, od anche per scambiare informazioni commerciali sensibili o riservate con i concorrenti. Le condotte tenute in sede associativa possono quindi ricadere nel divieto di intese restrittive della concorrenza.

L'Associazione di categoria potrebbe in tal senso:

- costituire semplicemente l'occasione per l'attuazione di accordi di cartello o lo scambio di informazioni sensibili, senza svolgere alcun ruolo attivo (ad es., riunioni di cartello che si svolgono al termine degli incontri previsti dall'Associazione); oppure
- avere un ruolo attivo di promozione di comportamenti di mercato omogenei per i propri associati (ad es., stabilendo condizioni uniformi di offerta, diffondendo circolari con l'indicazione dei prezzi da applicare, etc.).

Nel primo caso, i singoli associati si riuniscono separatamente in occasione di incontri dell'Associazione per discutere e/o concordare prezzi, quote di mercato, per ripartirsi mercati o clienti o, in ogni caso, per coordinare i propri comportamenti sul mercato. In queste circostanze, l'Associazione è estranea alle condotte restrittive e la responsabilità ricade unicamente sugli associati coinvolti nell'infrazione.

Nel secondo caso, l'Associazione è parte attiva dell'illecito antitrust. Ciò significa che la responsabilità della violazione ricade tanto sull'Associazione quanto sulle imprese associate (ad esempio, nei casi in cui le deliberazioni dell'Associazione formalizzino comportamenti collusivi posti in essere dagli associati o abbiano comunque l'effetto di indirizzare od uniformare le strategie d'impresa degli associati).

È quindi assolutamente vietato per le Associazioni di categoria prevedere iniziative che abbiano come oggetto od effetto una limitazione della concorrenza tra le imprese associate. A tal proposito, sono considerate anticoncorrenziali iniziative volte a:

- alterare l'autonoma definizione dei prezzi o di altre condizioni di vendita dei prodotti o servizi forniti dalle imprese associate (ad esempio, prezzi base, sovrapprezzi, sconti, attività promozionali, etc.);
- limitare la produzione, relativamente alla quantità ed alla tipologia del prodotto interessato, o le attività di ricerca e sviluppo delle imprese associate;
- agevolare la ripartizione dei clienti o dei territori di vendita tra le imprese associate;
- alterare l'autonoma definizione delle condizioni applicate dalle imprese associate a determinati fornitori/clienti o anche solo dell'opportunità di intrattenere rapporti commerciali con questi ultimi.

Per contro, sono generalmente legittime da un punto di vista antitrust le attività consistenti nel:

- raccogliere e divulgare informazioni storiche e/o aggregate;
- svolgere analisi di mercato;
- effettuare attività di lobbying;
- elaborare codici di condotta;
- organizzare iniziative di formazione per i membri dell'Associazione di categoria.

Considerato il contesto in cui ASSOBETON (e la sua controllata ABES S.r.l.) operano, è quindi opportuno in tal senso focalizzare l'attenzione principalmente sulle "pratiche concordate" e, in particolare, sugli scambi di informazioni sensibili, rappresentando, questi ultimi, fattispecie di potenziale criticità.

A tal proposito si rileva come la nozione di pratica concordata sia stata interpretata in maniera ampia dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali, in modo da comprendere qualsiasi forma di collusione tra concorrenti. Il risultato è che anche gli scambi di informazioni possano

rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE (e disposizioni nazionali analoghe) quando riguardino informazioni sensibili.

La logica alla base di tale interpretazione risiede nella considerazione che le imprese concorrenti sul mercato debbano determinare autonomamente i propri comportamenti commerciali; al contrario, lo scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può essere in grado di ridurre l'incertezza sul comportamento commerciale che i concorrenti adotteranno sul mercato, diminuendo i loro incentivi a competere e facilitando la collusione².

Occorre inoltre sottolineare che la prassi decisionale, a livello europeo e nazionale, ha esteso il tipo di scambi che possono formare oggetto di indagine e conseguente sanzione antitrust, in modo da includere anche i casi di mera ricezione passiva di informazioni sensibili senza alcuna ulteriore condotta attiva da parte del soggetto che le riceva. In altri termini, uno scambio di informazioni sensibili non deve necessariamente implicare una condotta reciproca per integrare una violazione della normativa antitrust³.

5 Indicazioni sulle attività dell'Associazione

Affinché non ci si venga a trovare in una situazione potenzialmente lesiva della normativa antitrust, i temi che possono essere trattati durante un incontro organizzato dall'Associazione sono quelli di interesse generale o che, comunque, non siano sensibili dal punto di vista concorrenziale, come ad esempio:

- proposte legislative e regolamentari;
- attività di lobbying con le pubbliche autorità;
- promozione istituzionale del settore;
- tematiche di carattere tecnico (norme, standard, etc.);
- allestimento e partecipazione a fiere.

La *raccolta e lo scambio di informazioni sensibili* relative, ad esempio, alla variazione dei costi rilevati dagli associati, a fini prettamente statistici all'interno dell'Associazione, è legittima a patto che vengano rispettati i seguenti accorgimenti:

- le informazioni sensibili devono essere comunicate sempre a soggetti terzi imparziali (ossia, all'Associazione di categoria) e mai a concorrenti direttamente;
- le conseguenti statistiche prodotte devono basarsi esclusivamente su informazioni cosiddette "storiche" (ex post) ed essere rese disponibili in forma aggregata, in modo da riferirsi al mercato nel suo insieme e non (poter) essere riconducibili alle singole imprese;
- la trasmissione delle rilevazioni statistiche non deve mai essere accompagnata da commenti o raccomandazioni.

Le *delibere* delle Associazioni di categoria, qualunque forma giuridica assumano (ed indipendentemente dalla circostanza che siano vincolanti per i membri, costituiscano regole statutarie dell'Associazione oppure siano mere raccomandazioni), ricadono tra le intese restrittive della concorrenza quando inducono gli associati a determinare in concreto un coordinamento del loro comportamento sul mercato. Pertanto, per la gestione delle comunicazioni con le aziende associate deve rispettare le seguenti precauzioni:

- le comunicazioni, che potrebbero anche solo potenzialmente contenere informazioni sensibili relative a singole Associate, devono essere gestite su base bilaterale tra l'azienda Associata e l'Associazione;

² Commissione europea, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione, OJ C2011, 11/01, punto 61.

³ Corte di Giustizia, sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries, T-25/95 e altri, EU:T:2000:77, punto 1849; sentenza del 4 giugno 2009, T-Mobile, C-8/08, EU:C:2009:343, punti 58-61; Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione, OJ C2011, 11/01, punto 62.

- i pareri e le circolari divulgati dall'Associazione non devono contenere in nessun caso informazioni sensibili relative a singole aziende associate;
- i pareri e le circolari devono limitarsi a indicare principi astratti, senza fornire raccomandazioni sulle condotte che le aziende associate devono tenere sul mercato.

6 Lo scambio di informazioni attraverso l'Associazione

Il diritto della concorrenza non vieta gli scambi di informazioni tra aziende concorrenti in quanto tali: talvolta, infatti, lo scambio di informazioni tra imprese concorrenti può determinare incrementi di efficienza. Il diritto della concorrenza, ad ogni modo, vieta qualsiasi scambio di informazioni tra concorrenti (anche per il tramite di terzi come un'Associazione di categoria) che possa ridurre l'autonomia decisionale delle imprese, riducendo l'incertezza circa il comportamento delle concorrenti attraverso un incremento della trasparenza del mercato. Qualora lo scambio avvenga per il tramite di un soggetto terzo, come un'Associazione di categoria, quest'ultimo potrebbe essere ritenuto responsabile della violazione e, conseguentemente, subire la relativa sanzione.

Lo scambio di informazioni può rilevare sia in qualità di elemento accessorio di una più ampia intesa restrittiva (ad es. un cartello già perfezionato ma che venga mantenuto in essere attraverso scambi di informazioni), sia come fattispecie autonoma (ad es. uno scambio di informazioni che consenta di capire la politica dei prezzi delle concorrenti e adeguarvisi, anche in assenza di un accordo).

Lo scambio di informazioni è ritenuto restrittivo per oggetto e considerato come un cartello quando le informazioni scambiate riguardano dati individualizzati su prezzi, quantità o volumi di produzione che verranno applicati in futuro.

Negli altri casi occorre valutarne gli effetti, al fine di verificare se lo scambio di informazioni sia in grado di determinare un incremento della trasparenza del mercato tale da agevolare il raggiungimento, il mantenimento o il rafforzamento di un equilibrio collusivo. Tale valutazione viene condotta caso per caso, tenendo conto sia delle caratteristiche del mercato interessato (concentrazione, trasparenza, stabilità, simmetria e complessità), sia di quelle dello scambio di informazioni.

Per valutare lo scambio di informazioni si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

- I. natura delle informazioni: è più probabile che lo scambio di informazioni aventi natura strategica, tra cui in particolare quelle relative ai prezzi e alle quantità, ricada nell'ambito del divieto di intese restrittive della concorrenza;
- II. copertura del mercato: è più probabile che lo scambio di informazioni produca effetti restrittivi se le imprese partecipanti allo scambio coprono una parte sufficientemente grande del mercato rilevante;
- III. dati aggregati/individualizzati: è più probabile che lo scambio di dati individualizzati a livello della singola impresa (o, comunque, agevolmente individualizzabili) determini effetti restrittivi della concorrenza;
- IV. età dei dati: è più probabile che dati attuali o, ancor di più, dati relativi a strategie future, determinino effetti restrittivi;
- V. frequenza dello scambio di informazioni: maggiore è la frequenza dello scambio di informazioni, maggiore è la probabilità di effetti restrittivi della concorrenza;
- VI. informazioni pubbliche/non pubbliche: gli effetti restrittivi della concorrenza sono ritenuti poco probabili nel caso di scambio di informazioni effettivamente pubbliche, cioè quelle che non dovrebbe essere più costoso ottenere per i clienti e le imprese che non partecipano al sistema dello scambio di informazioni rispetto alle imprese che lo fanno;
- VII. scambio pubblico/non pubblico di informazioni: è meno probabile che uno scambio di informazioni realizzato in modalità pubblica determini effetti restrittivi della concorrenza.

Occorre sottolineare che la mera partecipazione a riunioni nel corso delle quali sono state scambiate informazioni o la mera ricezione delle stesse è sufficiente a far scattare la responsabilità nel caso tale scambio si ponga in violazione della disciplina antitrust. Per escludere tale responsabilità è necessario dissociarsi pubblicamente interrompendo qualsiasi ulteriore contatto con le imprese interessate dallo scambio di informazioni (ad es. con una dichiarazione espressa resa nel corso di una riunione).

7 Regole di comportamento per le attività dell'Associazione

Riunioni Associate: Tutti i partecipanti alle riunioni – che si svolgono presso la sede associativa di ASSOBBETON oppure in un luogo, fisico o virtuale, diverso dalla sede associativa – devono conoscere, osservare e rispettare le regole di comportamento nel seguito elencate:

- in riunione deve essere garantita la presenza/partecipazione di rappresentanti dell'Associazione;
- in riunione si possono affrontare solo gli argomenti indicati nell'Ordine del giorno;
- ogni singola riunione deve essere documentata mediante verbale analitico, contenente almeno le decisioni prese, redatto dalla persona designata all'inizio della riunione tra quelle intervenute; occorre conservare copia del verbale;
- ogni partecipante ad una riunione non deve discutere o scambiare informazioni in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, in relazione ai temi sotto indicati (elenco esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - o Prezzi (livello, cambiamento e differenziali di prezzo, sconti, margini, abbuoni e condizioni di credito per singola azienda; dati su singole aziende e/o impianti produttivi afferenti a livelli produttivi, capacità installata, giacenze e vendite di prodotti);
 - o Produzione (piani aziendali riguardanti produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, compresi obiettivi di area, canali distributivi e quote di mercato; modifiche riguardanti capacità produttiva e/o giacenze, piani strategici in generale; costi di produzione);
 - o Piani di marketing e/o strategie commerciali (offerte aziendali su contratti per particolari prodotti, procedure aziendali per la partecipazione a gare d'appalto; questioni relative ad effettivi/potenziati fornitori o clienti che possano avere quale effetto la loro esclusione da ogni mercato, o una influenza sulla condotta commerciale delle imprese associate nei loro confronti).

Rilevazioni statistiche: ASSOBBETON contempla, fra i propri scopi istituzionali, lo svolgimento di studi e ricerche riguardanti il settore dei manufatti prefabbricati a base cementizia, indispensabili per l'attività di collaborazione con Enti, Istituzioni ed Organismi in genere nella soluzione dei problemi interessanti il comparto industriale rappresentato, e per lo sviluppo delle conoscenze "scientifiche" dello specifico settore. Si tratta di un'attività legittima, i cui effetti pro-competitivi sono riconosciuti dalla Commissione. Tuttavia tale attività, se non effettuata in modo idoneo, potrebbe porsi in contrasto col diritto della concorrenza.

Al fine di evitare il rischio di violazioni occorre seguire alcune cautele di carattere generale nella rilevazione di statistiche. In particolare:

- il Personale incaricato di ASSOBBETON che riceve, raccoglie e/o elabora i dati provenienti dalle singole aziende partecipanti alla rilevazione è tenuto alla massima riservatezza. Tali soggetti sono dipendenti o collaboratori dell'Associazione e non hanno nessun rapporto con le singole aziende Associate partecipanti alla rilevazione, dalle quali sono indipendenti. Nello svolgimento del proprio incarico si assicurano che nessuna azienda Associata acceda ai dati forniti all'Associazione dalle altre aziende coinvolte. Il personale incaricato al trattamento si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui dati individuali delle aziende

Associate, in termini di comunicazione e diffusione sia scritta che verbale. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari deliberati dagli Organi Associativi o le sanzioni previste dal contratto di fornitura, in caso di collaboratori esterni;

- le statistiche dell'Associazione sono pubblicate o comunque comunicate e/o diffuse generalmente in forma aggregata e in ogni caso in forma tale da non consentire di prevedere comportamenti futuri delle singole aziende Associate sul mercato e in modo tale da escludere che possano aumentare la trasparenza del mercato in senso contrario alle norme sulla concorrenza. A tal fine, i dati aggregati devono riguardare sempre un numero di imprese tale da non consentire una facile disaggregazione dei dati;
- ASSOBBETON conclude accordi di riservatezza con tutti i soggetti (ad es. proprietari di software, tecnici informatici, fornitori di servizi telematici) che dovessero venire a conoscenza dei dati comunicati dalle aziende Associate o comunque di informazioni riservate comunicate dalle stesse;
- i report, ogni rilevazione o dato trasmesso alle aziende Associate non sono mai accompagnati da alcun commento e/o raccomandazione e/o indicazioni di comportamento;
- salvo i casi di impossibilità, le aziende Associate trasmettono i propri dati individuali ad ASSOBBETON su supporti informatici;
- i documenti informatici provenienti dalle singole aziende Associate partecipanti alla rilevazione sono archiviati in modo tale da non consentire l'accesso a nessuna delle aziende Associate. I dati individuali raccolti presso le singole aziende Associate sono tenuti strettamente riservati e sono accessibili e trattabili esclusivamente dal Personale incaricato da ASSOBBETON, esterno alle singole aziende Associate e da esse indipendente;
- sebbene la fornitura di dati e notizie da parte delle aziende Associate rappresenti un'espressione del principio di collaborazione per il perseguimento degli scopi associativi, la contribuzione dei dati alle statistiche associative è sempre facoltativa e la mancata contribuzione non determina in nessun caso conseguenze pregiudizievoli, come ad esempio sanzioni disciplinari e/o il pagamento di penali;
- la distribuzione e/o diffusione dei dati elaborati è prevista ex post rispetto alla data di riferimento dei dati raccolti;
- la distribuzione dei dati elaborati deve garantire, in relazione alla tipologia dei dati, la massima diffusione possibile. I dati statistici elaborati da ASSOBBETON non sono distribuiti solamente tra le aziende che partecipano alla rilevazione ma a tutte le aziende associate.

Predisposizione di condizioni contrattuali: ASSOBBETON può sviluppare e promuovere elementi di contratto per la diffusione della conoscenza dei prodotti rappresentati e per la tutela dei clienti/consumatori, a condizione che non abbiano per effetto la limitazione della concorrenza.

L'utilizzo di elementi di contratto elaborati dall'Associazione è sempre volontario e facoltativo. Eventuali clausole e condizioni contrattuali standard non hanno mai la finalità o l'effetto, diretto o indiretto, di armonizzare i prezzi, le condizioni di vendita, i termini o comunque qualsiasi elemento che possa ridurre l'innovazione o la qualità del servizio offerto o restringere la concorrenza in qualsiasi modo.

8 Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili all'Associazione

Alle imprese o Associazioni di imprese responsabili di una violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE o degli articoli 2 o 3 della Legge 287/90 possono essere comminate pesanti sanzioni pecuniarie.

La sanzione è immediatamente esecutiva e raramente i mezzi di impugnazione consentono la sospensione del pagamento.

Violazione sostanziali della normativa antitrust: le violazioni della normativa antitrust possono dare origine a procedimenti amministrativi e alla comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie, fino ad un massimo pari al 10% del fatturato annuo complessivo del soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio sociale chiuso.

Violazioni procedurali: la mancata collaborazione nel corso di un eventuale procedimento con l'Autorità può esporre l'Associazione ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale nell'esercizio sociale precedente (da ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'Associazione), qualora l'Associazione dolosamente o con colpa: i) ostacoli lo svolgimento delle ispezioni (inclusa la violazione dei sigilli apposti ai locali); ii) non fornisca entro il tempo stabilito, nel corso dell'ispezione, o nel corso del procedimento, una risposta ovvero fornisca informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; iii) non si presenti in audizione.

In aggiunta, l'Autorità può irrogare all'Associazione una penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerlo a: i) fornire informazioni complete ed esatte in risposta alle richieste di informazioni; ii) presentarsi all'audizione; iii) sottoporsi all'ispezione.